



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI “ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI” PER EDIFICI SITI NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ANNI UNO.

CIG: ZE41E6700A

ART. 1 - BREVE DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI DA ASSICURARE

Palazzine lotto n. 1 e lotto n. 2 adibite a servizi comuni, situate al Molo San Cataldo

Gli edifici sono:

- allocati in ambito portuale sul Molo San Cataldo e insistenti nel foglio di mappa del Comune di Taranto n. 319, particelle nn. 63620, 4531;
- composti da n. 2 piani (piano terra e primo piano), il primo piano è raggiungibile da n. 2 rampe di scale posizionate su lati opposti; lungo tutto il perimetro posto al piano terra è presente un marciapiede che si raggiunge percorrendo n. 3 gradini; lungo tutto il perimetro posto al primo piano è presente un balcone che si raggiunge percorrendo n. 2 rampe di scale;
- Numero unità abitative: 10 per palazzina;
- Edificio Lotto 1:
 - anno di costruzione 2006,
 - costo che rinviene dal quadro economico dell’opera pubblica pari ad € 878.835,30;
- Edificio Lotto 2:
 - anno di costruzione 2010,
 - costo che rinviene dal quadro economico dell’opera pubblica pari ad € 875.715,49.

Nuovo Gate di accesso al Molo Polisettoriale

L’edificio è allocato in ambito portuale nelle immediate prossimità dell’ingresso del Molo Polisettoriale e individuato nella cartografia SID al foglio di mappa del Comune di Taranto n. 190, particelle nn. 3 e 5.

È composto di due piani e costituito da un gran volume centrale e due volumi minori alle estremità oltre che un vano scala che collega verticalmente i vari livelli. È presente un’area pertinenziale su cui sono posizionati ulteriori sei “gabbionetti” utilizzabili dal personale addetto ai controlli di accesso, corsie di ingresso/uscita comprensive di stadera a ponte per la pesatura degli autocarri oltre che una struttura in carpenteria metallica adibita a copertura. Il piano superiore è servito da un ballatoio che incorona l’edificio; da questi è possibile raggiungere una passerella metallica ad una quota di m 5 circa, finalizzata al controllo dall’alto degli automezzi in entrata e uscita.

- Anno di costruzione 2011,
- costo che rinviene dal quadro economico dell’opera pubblica pari ad € 2.386.395,54.

ART. 2 - DURATA

Il contratto ha la durata di anni **tre** a decorrere dalla data di sottoscrizione della polizza.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale mediante preavviso scritto non inferiore a tre mesi da darsi con lettera raccomandata.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del presente servizio per la durata di anni 1 (uno) mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – GARANZIA ASSICURATA

Per l’immobile le sue pertinenze, installazioni ed impianti **devono essere coperti** i danni conseguenti da:



1) Incendio

Specificamente: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, implosione, caduta di aereomobili e veicoli spaziali, onda sonora, urto di veicoli stradali, rovina di ascensori e montacarichi.

Condizioni particolari

a) Eventi sociopolitici e ordigni esplosivi:

La società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal fabbricato derivanti da eventi sociopolitici (incendio, esplosione, e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi o sommosse), nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato e derivanti da esplosioni e scoppio di ordigni esplosivi.

b) Danni causati da ladri a fissi ed infissi e furto dei medesimi

c) Eventi atmosferici grandine e sovraccarico neve

d) Fenomeno elettrico:

La società si obbliga a indennizzare i danni diretti e materiali subiti dal fabbricato derivanti da fenomeni elettrici, cioè da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (qualunque sia l'origine compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) che causino danni a macchine fisse ed impianti fissi posti al servizio del fabbricato.

Non è assicurato il contenuto (beni mobili) delle singole unità abitative.

2) Responsabilità Civile

Specificamente: danni involontariamente causati a terzi, compresi i danni ai locatari, in relazione alla proprietà dell'immobile.

Devono essere rimborsate le spese sostenute **in conseguenza di sinistro risarcibile** per:

- demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro;
- i danni derivanti dalla perdita del canone di concessione o mancato godimento del fabbricato a causa del sinistro.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 5 – MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Assicurazione Globale Fabbricato – Incendio – Edificio Lotto 1	€ 878.836,00 per ogni sinistro
Assicurazione Globale Fabbricato – Incendio – Edificio Lotto 2	€ 875.716,00 per ogni sinistro
Assicurazione Globale Fabbricato – Incendio – Nuovo Gate di accesso al Molo Polisettoriale	€ 2.386.395,54 per ogni sinistro
Assicurazione Globale Fabbricato – Responsabilità Civile	€ 500.000,00 per ogni sinistro
	€ 500.000,00 per persona deceduta e/o lesa
	€ 500.000,00 per danni a cose

ART. 6 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia di cui all'art. 3 è prestata con una franchigia frontale assoluta di **Euro 500,00** per ogni danno e per ogni danneggiato, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali. La garanzia comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

ART. 7 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:



- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

ART. 8 - SOLIDARIETÀ DELLA COASSICURAZIONE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

ART. 9 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 9 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie (di cui all'art. 6) o ai massimali assicurati (di cui all'art. 5).

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

ART. 13 - CLAUSOLA DI RECESSO

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 14 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 13 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.



ART. 15 - FATTO NOTO

1. L'assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto.
2. L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l'Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

